CAMERA DEI DEPUTATI N. 3943-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARTINO EDOARDO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 luglio 1962 (*Stampato n. 1855*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SULLO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 luglio 1962

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961

Presentata alla Presidenza il 3 agosto 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali, conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961, tende a regolare in tale sensibile materia i rapporti fra i due Paesi e si basa su alcuni principî cui si ispirano analoghe convenzioni internazionali:

parificazione fra i cittadini dei due Paesi di fronte ai diritti ed agli obblighi derivanti dalle rispettive legislazioni interne;

totalizzazione di periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati ai fini dell'acquisto del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti;

conservazione dei diritti e godimento delle prestazioni, senza alcuna limitazione, quale che sia la residenza del titolare.

In deroga al principio secondo il quale la legislazione applicabile è quella del luogo di lavoro, la Convenzione prevede eccezioni per talune categorie di lavoratori i quali, per essere occupati solo provvisoriamente in un Paese, continueranno ad essere sottoposti alle disposizioni del Paese di provenienza.

Per quanto riguarda le disposizioni particolari sulle prestazioni in caso di invalidità, vecchiaia superstiti, è data facoltà all'interessato di non avvalersi del disposto della Convenzione; e in tal caso le prestazioni saranno determinate tenendo unicamente conto delle disposizioni di ciascuno Stato contraente.

Nell'insieme, si può dire che il regime assicurativo sociale che nasce dalla Convenzione migliora notevolmente le condizioni di vita e di lavoro dei nostri emigranti in Argentina; talché, in una con l'auspicio che il Governo faccia quanto è in suo potere per negoziare altrettali convenzioni con i Paesi verso i quali maggiormente si orienta, oltre oceano, la nostra emigrazione, non resta che proporvi l'approvazione del disegno di legge di ratifica al nostro esame.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 21 della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

—

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.